



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **80**

in data **11/04/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **11 - undici** - del mese **aprile** alle ore **10:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE, LA SENTENZA N. 371/2024 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 1428/20 RG PROMOSSO DAL COMUNE CONTRO L.C.C. COSTRUZIONI SRL

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	NO
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in esito ad una serie di contestazioni per gravi inadempimenti rivolte dal Comune alla ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. (subentrata alla ditta La Sorgente S.c.p.a. a seguito di cessione di ramo d'azienda), con provvedimento dirigenziale n. 43694 di P.G. del 16/12/2014 veniva disposta la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 15/9/2010 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere "Compagnoni – Fenulli II, III e IV stralcio";
- che con atto di citazione notificato in data 16/2/2015 ed acquisito al n. 5741/2015 di P.G. la ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. chiedeva al Tribunale di Reggio Emilia di dichiarare nullo, inesistente o illegittimo il suddetto provvedimento e conseguentemente condannare il Comune: a) al pagamento di somme riferite al contratto di appalto, per un importo complessivo di € 3.019.690,26; b) al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa;
- che con deliberazione n. 86 I.D. del 5/5/2015 autorizzava a resistere in giudizio;
- che nel costituirsi in giudizio la difesa del Comune presentava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di L.C.C. Costruzioni S.r.l. al pagamento di € 2.600.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'ente in conseguenza dei gravi inadempimenti contestati alla ditta;
- che con sentenza n. 754/2020, pubblicata in data 21/7/2020, il Tribunale di Reggio Emilia, in parziale accoglimento delle richieste di entrambe le parti, condannava il Comune a pagare a L.C.C. Costruzioni S.r.l. un importo complessivo di € 1.610.475,02 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; rigettava tutte le altre richieste sia della ditta attrice che del Comune convenuto e, in considerazione della reciproca soccombenza, compensava le spese di lite;
- che con deliberazione n. 138 I.D. del 22/9/2020 autorizzava ad impugnare la sentenza di cui sopra;
- che veniva pertanto radicato innanzi alla Corte d'Appello di Bologna il giudizio n. 1428/20 R.G., nel quale L.C.C. Costruzioni S.r.l. si costituiva proponendo appello incidentale ed impugnando i capi della sentenza di primo grado a lei sfavorevoli;
- che con sentenza n. 371/2024, pubblicata in data 19/2/2024, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello del Comune e, in parziale accoglimento dell'appello

incidentale di L.C.C. Costruzioni S.r.l., disponeva che sul credito accertato in suo favore in primo grado decorressero, dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale, gli interessi sulle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002 fino al saldo; in parziale riforma della statuizione di primo grado sulle spese di lite, compensava le stesse (per entrambi i gradi di giudizio) nella misura della metà, con condanna del Comune alla rifusione della restante metà;

Ritenuto di non condividere le considerazioni poste dalla Corte d'Appello di Bologna a fondamento della propria decisione, con particolare riferimento all'accoglimento dell'appello incidentale di L.C.C. Costruzioni S.r.l. relativamente alla corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 nonché al rigetto dell'appello del Comune relativamente al mancato riconoscimento all'ente di alcune voci di danno patito;

Ritenuto pertanto di impugnare la sentenza n. 371/2024 della Corte d'Appello di Bologna con ricorso alla Corte di Cassazione;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in merito all'assegnazione degli incarichi ai legali dell'Ente;

Ritenuto di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune agli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge;;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore superiore a € 50.000,00;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorso alla Corte di Cassazione, la sentenza n. 371/2024 resa dalla Corte d'Appello di Bologna in esito al giudizio iscritto al n. 1428/20 R.G.;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa del Comune gli avvocati Eliana Benvegna e Berenice Stridi dell'Avvocatura Comunale, con mandato anche disgiunto e con ogni più ampia facoltà di legge.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendosi procedere alla notifica del ricorso entro il termine ultimo del 23 aprile 2024;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano